

# COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

Provincia di Pavia

## ORDINANZA N. 12/2010

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI CONTRO LA DIFFUSIONE E PROLIFERAZIONE DELLA Pianta AMBROSIA – ANNO 2010.**

*Dalla Residenza Comunale, addì undici del mese di Giugno duemiladieci*

### IL SINDACO

#### **PREMESSO CHE:**

- l'Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce, nelle nostre zone, fra agosto e settembre producendo grande quantità di polline;
- il numero di soggetti che sviluppano allergie da polline di Ambrosia è in continua crescita e attualmente tale pollinosi risulta essere la più frequente causa di sintomatologie asmatiche con ripercussioni sull'apparato respiratorio;
- i luoghi preferenziali di crescita dell'Ambrosia nell'ambito urbano sono i terreni incolti, le aree industriali dismesse, i cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, i cigli stradali, gli argini dei corsi d'acqua, i fossi ed in generale tutte le aree abbandonate e semi abbandonate;

#### **RILEVATO CHE:**

- l'incuria delle sopra citate aree risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi e, in particolare, lo sfalcio delle aree incolte, in periodi e con un numero di interventi stabiliti sulla base di un'attenta osservazione in campo, può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta;

**RITENUTO** dover disporre urgenti misure volte a limitare l'ulteriore diffusione dell'Ambrosia negli ambienti urbani e conseguentemente contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare per quanto possibile l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

**VISTA** l'ordinanza n. 25522 del 29.03.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

**VISTA** la comunicazione dell'A.S.L. di Pavia – Dipartimento Prevenzione Medico - Direzione del 08.06.2010 prot. n. 48223, depositata agli atti e richiamata per relationem, in merito alla problematica in oggetto in cui sono descritti gli interventi da intraprendere a livello comunale;

**RAVVISATA** la necessità di recepire le disposizioni sia dell'A.S.L. che della Regione Lombardia e dover adottare misure tali da evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili delle sintomatologie allergiche e limitare l'ulteriore diffusione della pianta;

#### **VISTI:**

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la L.241/90 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Locale d'Igiene;
- l'art. 13 della Legge 833/78 e s.m.i.;

### ORDINA

Per le motivazioni espone in narrativa, ai proprietari e/o ai conduttori di aree agricole, di aree verdi urbane incolte, di aree verdi industriali dismesse, ai responsabili di cantieri edili attivi e non, nonché ai proprietari di aree o porzioni di territorio con possibile presenza di vegetazione infestante, ciascuno per quanto di propria competenza, di vigilare sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza e di eseguire, secondo le vigenti disposizioni della Regione Lombardia ed in relazione a quanto comunicato dall'ASL, gli interventi di manutenzione e pulizia previsti e cioè:

1) aree urbane, bordi/cigli strada e margini delle grandi opere di viabilità in corso di costruzione:

I sfalcio: alla fine di luglio, indicativamente nell'ultima settimana;

II sfalcio: alla fine di agosto;

2) aree in ambito agricolo:

può essere sufficiente uno sfalcio entro metà agosto, intervenendo prima della fioritura.

Lo sfalcio deve essere eseguito prima della maturazione delle infiorescenze e assolutamente prima dell'emissione di polline.

### **INVITA**

la cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba infestante presente negli spazi aperti (giardini, cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;

### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio, sia pubblicata sul sito del Comune [www.comune.rivanazzano.pv.it](http://www.comune.rivanazzano.pv.it) per tutto il periodo di validità ed, al fine di darne la maggiore pubblicità, sia resa nota alla cittadinanza per mezzo di manifesti;

la trasmissione del presente atto all'Ufficio di polizia locale ed all'Ufficio Tecnico per quanto di competenza ed all'ASL – Dipartimento Prevenzione Medico – Direzione;

### **AVVERTE**

Che chiunque violi quanto disposto con la presente ordinanza sarà punibile con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00 con riserva di provvedere, previa diffida, d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

### **RENDE NOTO CHE:**

1. Autorità competente: Comune di Rivanazzano Terme, con sede in 27055 Rivanazzano Terme (PV) Piazza Cornaggia Medici n. 71, telefono 0383/945130, fax 0383/92285, E-mail: [informazioni@comune.rivanazzano.pv.it](mailto:informazioni@comune.rivanazzano.pv.it);
2. I trasgressori saranno puniti a norma di legge;

### **INFORMA**

1. Che, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il Segretario Comunale Avv. Francesco Matarazzo;
2. Che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, contro la presente ordinanza sono ammissibili in via alternativa:
  - ricorso al T.A.R. di Milano entro sessanta giorni;
  - Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni,termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o di piena conoscenza della stessa.

IL SINDACO  
(Dott. Romano FERRARI)